

ALLEGATO "C" ALL'ATTO N. 7055/4729 DI REP.

STATUTO

"FAMIGLIA RIVALTESE APS"

TITOLO I

**Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - GIURISDIZIONE -
DURATA - NATURA**

a) Conformemente alla Carta Costituzionale ed al Codice Civile è costituita l'Associazione denominata "Famiglia Rivaltese" con Sede legale in Rivalta di Torino - L'Associazione è conforme al Decreto Legislativo n° 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, in seguito denominato "Codice del terzo settore" (CTS), nell'ambito degli Enti del Terzo Settore (ETS), nel rispetto in particolare dei limiti numerici prescritti dall'articolo 35 del D.Lgs. 117/2017 relativi al numero dei partecipanti. L'Associazione, una volta perfezionata l'iscrizione nella Sezione b) del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), verrà definita con l'acronimo APS (Associazione di promozione sociale) e quindi la denominazione diverrà "Famiglia Rivaltese APS". Con l'iscrizione al RUNTS l'ente richiede l'acquisizione della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017.

b) L'eventuale variazione della sede sociale potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo. e non richiederà formale variazione del presente Statuto se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta

c) La durata dell'associazione è stabilita fino al trentuno dicembre duemilacinquanta salvo proroga o anticipato scioglimento.

Art. 2 - NATURA

L'Associazione Famiglia Rivaltese è un centro di vita sociale a carattere volontario, è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e svolge la propria attività senza alcuna finalità di lucro.

TITOLO II

SCOPI ED ATTIVITA'

Art. 3 - SCOPO

L'Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà sociale, si prefigge lo scopo d'incentivare la conoscenza e la valorizzazione della cultura, delle tradizioni popolari (proprie di tutte le componenti sociali residenti ed operanti sul territorio) e dei tesori artistici del Comune di Rivalta, proponendo alle Amministrazioni competenti iniziative atte a tutelare, salvaguardare e promuovere il patrimonio ambientale, storico-monumentale, culturale ed artistico.

Art. 4 - ATTIVITA'

Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 3 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività rivaltese, l'Associazione esercita a favore degli associati, dei

loro familiari o terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, individuate con riferimento all'articolo 5 del D.lgs 117/2017:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

E più in particolare l'Associazione si propone:

- di custodire, proiettare nel tempo e provvedere alla necessaria organizzazione delle "Maschere rivaltesi", per conservarne e valorizzarne la memoria storica (considerato il forte radicamento nel tessuto culturale del territorio rivaltese e della tradizione del Carnevale) sfilando in occasione di manifestazioni e rievocazioni carnevalesche;

- di promuovere concorsi e percorsi educativi nelle scuole rivaltesi di ogni ordine e grado con il fine di perpetuare nel tempo la tradizione del Carnevale con le maschere "Tominè, Tominera, Vacrot e Contadinella", risalenti alla fine del 1800;

- di organizzare e partecipare ad iniziative, manifestazioni, eventi regionali (es. Festa patronale di San Vittore, sagre, ecc.) per la valorizzazione, la conservazione e la tutela delle tradizioni popolari, artistiche, storiche e culturali

del territorio;

- di promuovere e realizzare ricerche e studi sulle tradizioni storiche e popolari di Rivalta e sulle Maschere rivaltesesi di Carnevale, con conseguente diffusione di materiale informativo;

- di promuovere collaborazioni con le associazioni ed i gruppi di volontariato presenti sul territorio di Rivalta al fine di favorire il lavoro di rete.

La Famiglia Rivaltese non può comunque partecipare, come tale e con programmi propri, a manifestazioni politiche o partitiche.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione nell'ambito del territorio della regione Piemonte prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono essere rimborsate dall'Associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

L'Associazione, in caso di particolare necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

L'Associazione potrà esercitare inoltre attività diverse ex art. 6 del CTS, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale nel rispetto dei criteri e limiti imposti dal Decreto ministeriale e individuate attraverso specifica delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 5 - ASSOCIATI

a) Sono associati della Famiglia Rivaltese tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta scritta, che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e che si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

L'ammissione di un nuovo associato, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato con la quale si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. Se la domanda d'iscrizione viene accettata il nuovo associato dovrà dichiarare:

- di partecipare fattivamente alle attività organizzative e manuali per la buona riuscita delle attività organizzate dall'Associazione;

- di aderire alla Famiglia Rivaltese a titolo personale,

- di conoscere ed approvare quanto scritto nello Statuto e versare la quota di iscrizione annuale stabilita dall'As-

semblea.

Il Consiglio direttivo deve pronunciarsi entro 15 giorni dall'istanza. La mancata pronuncia entro questo termine vale come accettazione.

Ogni diniego del Consiglio Direttivo dovrà essere motivato. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza è ammesso ricorso all'Assemblea degli associati.

Il ricorso all'Assemblea degli associati è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa lettera. L'Assemblea si pronuncerà nella prima riunione utile successiva alla presentazione del ricorso.

b) L'Assemblea potrà attribuire il titolo di associato onorario a persone con meriti speciali, che potranno partecipare ai voti, essere eletti alle cariche associative ed avere gli stessi diritti e doveri degli altri associati.

c) Il numero di aderenti è illimitato.

Art. 6 - RAPPORTO ASSOCIATIVO E LAVORATORI DIPENDENTI

a) L'appartenenza alla Famiglia Rivaltese è illimitata nel tempo fatto salvo il diritto di recesso.

b) La qualità di associato della Famiglia Rivaltese si perde per decesso, recesso volontario, per decadenza conseguente il mancato pagamento della quota annuale trascorsi 2 mesi dall'eventuale sollecito scritto, o per provvedimento motivato dell'Assemblea (ad esempio il non rispetto del presente Statuto, per indegnità e in ogni qual caso vengano lesi gli interessi legittimi o venga compromessa l'immagine dell'associazione).

c) L'esclusione e la decadenza degli associati è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Asassociato, o alla pronuncia della sua decadenza, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. La perdita della qualifica di associatiato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

d) Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

e) Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività.

f) Gli associati hanno diritto:

1) a frequentare i locali dell'Associazione

2) a partecipare alle attività dell'Associazione ed a tutte le istanze democratiche ed elettive previste dal presente Statuto, incluso il diritto di partecipare all'assemblea con

diritto di voto e di accedere alle cariche associative

3) di esaminare i libri sociali presso la sede dell'ente previo appuntamento con il Segretario.

Gli associati che prestano attività di volontariato devono essere assicurati dall'organizzazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

g) Gli associati hanno il dovere:

1) di contribuire con la propria opera volontaria all'attività dell'Associazione;

2) di rispettare e di far rispettare il presente Statuto, i regolamenti interni e le decisioni democraticamente assunte dagli Organi sociali;

3) di tenere, anche esternamente, un comportamento di buon cittadino, corretto, onesto e rispettoso delle leggi e delle regole sociali collettivamente condivise;

4) di versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 comma 1 del codice del Terzo settore.

Art. 7 - ORGANI

Sono Organi Costitutivi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli associati;

b) il Presidente;

c) il Consiglio Direttivo;

d) l'Organo di Controllo e il Revisore legale.

Art. 8 - L'ASSEMBLEA

a) L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano gli associati. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e può essere ordinaria o straordinaria.

b) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di 2 associati.

c) L'Assemblea ordinaria ha il compito di dare le direttive per la realizzazione degli scopi sociali dell'Associazione ed inoltre:

1. elegge il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo ed l'Organo di Controllo;

2. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato

- della revisione legale dei conti;
3. delibera l'esclusione degli associati;
 4. approva i bilanci preventivi e consuntivi relativamente ad ogni esercizio e i programmi;
 5. approva l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
 6. delibera l'entità della quota associativa annuale e degli eventuali contributi straordinari;
 7. approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
 8. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
 9. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa;
 10. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 11. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 12. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
 13. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 14. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- d) L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, od almeno due membri del Direttivo o un decimo degli associati ne fanno richiesta;
- e) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all'Atto Costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione, sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.
- f) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.
- g) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto - contenente l'ordine del giorno degli argomenti da dibattere il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione - da inoltrarsi almeno quindici giorni prima della data di riunione. Le assemblee, ordinarie e straordinarie, sono convocate dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, con le modalità che riterrà più opportune, ivi comprese forma e mezzi elettronici, purché tutti con avviso di ricezione.

- h) In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti gli associati.
- i) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
- j) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati eccezione fatta per l'elezione del presidente per la quale occorre la maggioranza dei due terzi dei votanti. La seconda convocazione deve avere luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima.
- k) Per la validità dell'Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo, occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati. È ammesso l'intervento all'Assemblea da remoto, mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare, proclamare i risultati delle votazioni, consentire agli intervenuti di partecipare alle discussioni e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
- l) Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche e vi hanno diritto di parola e di proposta tutti gli associati.
- m) I deliberati dell'Assemblea sono votati sempre a scrutinio segreto per quanto riguarda nomine, approvazione programmi e bilanci, sanzioni, scioglimento della Famiglia Rivaltese.
- n) Per tutte le altre materie si può votare per alzata di mano, fatto salvo il diritto di uno o più associati di richiedere la votazione per scrutinio segreto.
- o) L'Assemblea è convocata obbligatoriamente una volta l'anno, per l'approvazione dei bilanci e dei programmi di attività.
- p) Per ogni riunione d'Assemblea si redige un processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario che verrà conservato agli atti.

Art. 9 - IL PRESIDENTE

- a) E' eletto dall'Assemblea degli associati, come previsto dal precedente art. 8. Rimane in carica per la durata di due esercizi ed è rieleggibile fino a un massimo di un mandato consecutivo, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature: in questo caso può essere rieletto il Presidente uscente. Il suo mandato può cessare per:
- 1) fine mandato;
 - 2) dimissioni volontarie;
 - 3) richiesta motivata di dimissioni, presentata da uno o più associati e votata, a scrutinio segreto, dalla maggioranza dei due terzi degli associati.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, vigila e sovrintende allo svolgimento di tutte le

attività della Famiglia Rivaltese, firma i documenti amministrativi e contabili della medesima e la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio.

b) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 10 - IL VICE PRESIDENTE

a) Sostituisce il Presidente in caso d'impedimento di quest'ultimo, assumendone le funzioni e tutte le prerogative.

Art. 11 - IL SEGRETARIO/ CASSIERE

a) Ha il compito di verbalizzare e conservare tutti gli atti amministrativi e sociali. Tiene i registri delle entrate e uscite, si occupa della corrispondenza e delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

b) E' possibile dissociare le due funzioni e affidarle a due consiglieri diversi.

Art. 12 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

a) E' formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 7.

L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Vicepresidente e il Segretario - Cassiere. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di un mandato consecutivo, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. La sostituzione va ratificata dalla successiva assemblea ordinaria. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

b) Al Consiglio Direttivo spetta di:

1. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
2. predisporre il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo ed eventualmente il bilancio sociale di cui all'articolo 18 del presente Statuto, documentando il carattere secondario e strumentale delle attività diverse svolte;
3. deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;

4. sottoporre all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;

5. nominare il Vice-Presidente ed il Segretario-cassiere;

6. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea degli associati;

7. individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;

8. stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;

9. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'assemblea.

c) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano per età.

d) Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'attuazione pratica dei deliberati dell'Assemblea ed è responsabile verso la stessa della gestione operativa. Attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. Nello svolgimento delle proprie mansioni il Consiglio Direttivo è coadiuvato dai singoli associati.

e) Il Consiglio Direttivo opera collegialmente. Tuttavia il Consiglio Direttivo può delegare o affidare a ogni singolo componente particolari mansioni.

f) Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente, od in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno due dei componenti ne faccia richiesta. La convocazione è inoltrata per iscritto con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

g) Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

h) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono atti ufficiali e per ognuna di esse il Segretario redige un verbale, sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, che va conservato agli atti.

Art. 13 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

L'Organo di Controllo è eletto, in ricorrenza della ipotesi prevista al comma 2 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017, scegliendo anche fra non associati tre componenti (oltre a due

supplenti), che nominano nel loro seno un Presidente, sempreché non venga nominato un Organo monocratico.

L'Organo esercita la vigilanza prevista dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017. I componenti dell'Organo di Controllo restano in carica con la stessa durata del Consiglio Direttivo.

Nell'ipotesi della ricorrenza prevista dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea, salvo quanto previsto dall'art. 30 comma 6 del medesimo decreto, dovrà nominare un revisore legale dei conti anche monocratico. Qualora i membri dell'Organo di Controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

TITOLO V°

FINANZE E PROGRAMMAZIONE

Art. 14 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a. beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla Associazione;
- c. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

I proventi con i quali la Famiglia Rivaltese provvede alla gestione e all'attuazione delle attività programmate sono:

- a) Quote sociali.
- b) Contributi volontari degli associati.
- c) Contributi di Enti ed Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti.
- d) Contributi di organizzazioni private e di privati cittadini.
- e) Rimborsi spese derivanti da convenzioni.
- f) Donazioni e lasciti testamentari.
- g) Contributi di organismi internazionali.
- h) Entrate derivanti dallo svolgimento delle attività diverse.
- i) Entrate derivanti dalla raccolta fondi.
- l) Rendite patrimoniali.
- m) Ogni altra entrata commerciale e non.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 15 - SPESE

I capitoli di spesa per la gestione e le attività della Famiglia Rivaltese sono:

- a) spese correnti (sede, cancelleria e posta, rimborsi spese,

ecc.);

b) spese per l'attuazione delle attività programmate e deliberate dall'Assemblea.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 16 - PROGRAMMAZIONE

a) Sia per le spese correnti che per l'attività, il deliberato dell'Assemblea è valido solo se la medesima può garantirne la copertura finanziaria occorrente.

Art. 17 - GRATUITA' CARICHE ASSOCIATIVE

a) Tutte le cariche sociali previste dal presente Statuto, escluso l'Organo di Controllo, non sono retribuite. Verranno unicamente rimborsate, previa documentazione, le spese vive - preventivamente autorizzate - effettivamente sostenute per le attività prestate per conto della Famiglia Rivaltese.

Art. 18 - ESERCIZIO SOCIALE E FINANZIARIO

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno: per ogni esercizio è predisposto il bilancio consuntivo redatto ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. Entro i vigenti termini di legge il Consiglio Direttivo approva la bozza del bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea entro il 15 giugno per la definitiva approvazione.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli associati, entro il 15 giugno, per la definitiva approvazione.

Art. 19 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, ai lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

TITOLO VI°

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 20 - MASCHERE RIVALTESI

a) In attesa che l'assemblea detti le norme che regolino l'attività e l'eventuale surroga delle "Maschere Rivaltesi", gli interpreti delle medesime rimangono in carica finché non si trovano sostituiti.

Art. 21 - INTRASMISSIBILITA' DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

a) La quota sociale o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 22 - DEPOSITO ATTI

a) Copia dell'Atto Costitutivo con annesso Statuto della Famiglia Rivaltese, ed eventuale deliberato di scioglimento della medesima, vengono inviati per conoscenza al Sindaco del Comune di Rivalta di Torino.

Art. 23 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio residuo, previo parere del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, sarà devoluto ad altri enti del terzo settore scelti tra quelli che svolgono le medesime attività di interesse generale o alla Fondazione Italia Sociale.

Si applica in ogni caso quanto disposto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 24 - DISPOSIZIONI FINALI

a) Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile, il D.Lgs. n. 117/2017 e l'eventuale normativa regionale in materia.

In originale firmati:

Paola NATTA

Maria Cristina DE CESARE Notaio

Certifico io sottoscritta dottoressa Maria Cristina DE CESARE, Notaio in Torino, con studio in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 74, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo che la presente copia su supporto informatico di documento cartaceo, ai sensi dell'articolo 22.1 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale, in acronimo "CAD") in virtù della presente attestazione notarile sostituisce ad ogni effetto di legge l'originale.

Tale copia è stata da me digitalmente firmata in data odierna attraverso la mia smart card notarile, certificato n. 25044, rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato.

Ai sensi dell'articolo 22 comma 4 del CAD la presente esonera dalla produzione e dall'esibizione del documento cartaceo originale.

Torino, li 19 giugno 2025